

Statuto

Per agevolare la lettura viene utilizzata unicamente la forma maschile. Se non menzionato altrimenti, essa si riferisce a entrambi i sessi.

Articolo 1 Nome e sede

Con la denominazione «Commissione delle tariffe mediche LAINF» (CTM) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC con sede a Lucerna.

Articolo 2 Fine

¹ L'associazione si impegna in particolare affinché gli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria (artt. 58, 61 e 68 LAINF) regolino in modo uniforme le problematiche derivanti dal diritto sanitario e dalle tariffe mediche (artt. 53-57 LAINF; artt. 68-71 OAINF). Laddove necessario e opportuno, il coordinamento delle tariffe e le attività dell'associazione devono includere altri ambiti, in special modo l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione militare.

² L'associazione stipula convenzioni tariffali e accordi di collaborazione con singoli fornitori di prestazioni mediche e paramediche o con le loro associazioni nonché con ospedali, cliniche e altre istituzioni che prestano cure ambulatoriali e ospedaliere a infortunati e assicurati.

³ A tal proposito l'associazione tiene conto degli interessi dei suoi membri e delle loro quote di mercato.

⁴ Per raggiungere il proprio fine l'associazione può in special modo condurre trattative, designare e inviare delegazioni nonché acquisire partecipazioni.

⁵ L'associazione persegue un fine di pubblica utilità e non economico.

Articolo 3 Mezzi

¹ Per perseguire il proprio fine la CTM dispone dei seguenti mezzi:

- a) Contributi dei suoi membri attivi e passivi
- b) Versamenti di non membri che praticano attività soggette alla LAINF
- c) Indennizzi per spese e servizi
- d) Introiti provenienti da licenze
- e) Altri versamenti e proventi di ogni tipo

² I contributi dei membri attivi e passivi sono calcolati in base al rapporto tra le spese di cura versate dagli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria affiliati all'associazione e le spese di cura complessive.

³ Il conteggio avviene in base agli ultimi risultati disponibili della statistica delle spese di cura.

⁴ I contributi dei membri sono fatturati dal Servizio centrale delle tariffe mediche (SCTM).

⁵ L'anno di esercizio corrisponde all'anno solare.

⁶ I mezzi vengono impiegati per le spese dell'associazione CTM e del centro amministrativo SCTM.

⁷ Se un membro è in ritardo con il pagamento del proprio contributo, l'SCTM assicura l'incasso.

⁸ Per le obbligazioni dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri e degli organi dell'associazione.

Articolo 4 Categorie di membri

Esistono due categorie di membri:

- a) Membri attivi
- b) Membri passivi

Articolo 5 a) Membri attivi

¹ La qualità di membro attivo è circoscritta alle persone giuridiche e alle amministrazioni pubbliche.

² Possono aderire a questa categoria:

- l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)
- le compagnie assicurative private, le casse pubbliche di assicurazione contro gli infortuni e le casse malati registrate secondo l'art. 68 LAINF e che sono iscritte nel registro dell'UFSP

³ Le associazioni e aggregazioni di assicurazioni si impegnano affinché tutti gli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria, e in particolare i loro membri, aderiscano all'associazione.

Articolo 6 b) Membri passivi

¹ Possono aderire a questa categoria:

- L'assicurazione federale per l'invalidità (AI), rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
- L'assicurazione militare svizzera (AM), rappresentata dalla Suva, Divisione assicurazione militare, Berna

² I membri passivi sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale e alle sedute del comitato direttivo. Vi sono invitati alla stregua dei membri attivi. I membri passivi hanno un diritto di voto unicamente riguardo al conto annuale e al preventivo. Partecipano con un ruolo consultivo.

³ La collaborazione fra SCTM, AM e AI è disciplinata in una convenzione separata.

Articolo 7 Acquisizione della qualità di membro

L'ammissione di nuovi membri può avvenire in qualsiasi momento. Le relative richieste devono essere indirizzate al presidente. In merito all'ammissione di nuovi membri e ai criteri da soddisfare decide il comitato direttivo in via definitiva. Una mancata ammissione non deve essere motivata. Non sussiste alcun diritto a diventare membro.

Articolo 8 Estinzione della qualità di membro

La qualità di membro si estingue mediante:

- a) Dimissione
- b) Esclusione
- c) Cessazione delle attività soggette alla LAINF da parte di un membro attivo
- d) Scioglimento del membro (persona giuridica) o perdita della sua personalità giuridica

Articolo 9 Dimissione ed esclusione

Dimissione ¹ La dimissione dall'associazione è possibile alla fine di un anno solare osservando un termine di disdetta di sei mesi. La relativa comunicazione deve essere pervenire al presidente tramite lettera raccomandata entro il 30 giugno di un anno. Per l'anno iniziato deve essere versata l'intera quota sociale.

Esclusione ² Un membro può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento per motivi importanti. La decisione di esclusione è presa in via definitiva dall'assemblea generale. Non viene rilasciata alcuna motivazione scritta.

Sono considerati motivi importanti, in particolare:

- a) Mancato pagamento della quota sociale nonostante il sollecito
- b) Ripetuta violazione degli obblighi societari
- c) Gravi o ripetute infrazioni contro il fine sociale
- d) Grave pregiudizio alla reputazione dell'associazione

³ Prima di procedere all'esclusione, un membro deve sempre essere ascoltato.

⁴ La quota sociale per il membro escluso è calcolata pro rata fino al giorno della decisione di esclusione da parte dell'assemblea generale.

⁵ Per le domande di esclusione di un membro fanno stato i termini ordinari di cui agli art. 14 e 15.

Articolo 10 Obblighi dei membri

¹ I membri attivi e passivi devono versare una quota sociale. Si impegnano a pagare la quota sociale entro i termini stabiliti.

² Non operano contro il fine sociale.

³ I membri attivi devono attuare e applicare le risoluzioni del comitato direttivo e dell'assemblea generale.

Articolo 11 Diritti dei membri

¹ Gli interessi dei membri sono tutelati dall'associazione.

² L'SCTM è a disposizione dei membri in caso di domande sulle tariffe mediche.

³ I membri possono inoltre rivolgersi all'SCTM per incarichi particolari inerenti al diritto sanitario e alle tariffe mediche nonché a prestazioni e tecnologie mediche. Le spese supplementari sono comprese nella quota sociale.

⁴ I dettagli sono disciplinati in un regolamento.

Articolo 12 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato direttivo
- c) il presidente
- d) il segretario
- e) il Servizio centrale delle tariffe mediche (SCTM)
- f) il Servizio per le prestazioni e le tecnologie mediche CTM
- g) l'ufficio di revisione
- h) il comitato di valutazione

A) L'assemblea generale

Articolo 13 Convocazione

¹ L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale.

² L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno.

³ I membri vengono convocati all'assemblea generale con una comunicazione scritta, comprensiva dell'ordine del giorno, almeno 40 giorni prima del suo svolgimento. Sono consentite le convocazioni via e-mail.

Articolo 14 Proposte all'assemblea generale

¹ Le proposte all'assemblea generale devono pervenire al presidente in forma scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

² È consentito inoltrare le proposte via e-mail.

³ Se una proposta perviene al presidente dopo tale termine, il comitato direttivo decide se la domanda potrà comunque essere trattata nel corso dell'assemblea generale. Il comitato direttivo può rinviare la risoluzione all'assemblea generale successiva.

⁴ La risoluzione su una proposta non pervenuta entro i termini stabiliti può essere presa unicamente se nessuno dei membri attivi presenti all'assemblea generale vi si oppone. In caso contrario, la proposta sarà messa in votazione all'assemblea generale successiva.

Articolo 15 Assemblea generale straordinaria

¹ Il comitato direttivo – su proposta di almeno 4 dei suoi membri – oppure 1/5 dei membri può richiedere in ogni momento che venga convocata un'assemblea generale straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve aver luogo al più tardi sei settimane dalla ricezione della richiesta.

² Il comitato direttivo provvede alla sua convocazione.

Articolo 16 Quorum deliberativo

L'assemblea generale delibera validamente a prescindere dal numero dei membri presenti. È diretta dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente o da un presidente del giorno.

Articolo 17 Risoluzioni e verbale

¹ All'assemblea generale ogni membro attivo ha diritto a un voto.

² I membri passivi hanno un diritto di voto unicamente per la votazione sul preventivo e sul conto annuale; ciascuno di essi dispone di un voto.

³ I voti vengono ponderati. Il voto della Suva è ponderato in misura del 50 per cento di tutti i voti; i voti degli altri membri hanno anch'essi, nel loro insieme, una ponderazione del 50 per cento.

⁴ Nelle votazioni a cui partecipano i membri passivi, i voti di questi ultimi rientrano fra quelli degli altri assicuratori.

⁵ Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione necessitano dell'approvazione di almeno l'84 per cento dei voti ponderati; tutte le altre votazioni necessitano dell'approvazione del 75 per cento dei voti ponderati. Le astensioni non rientrano nel computo dei voti.

⁶ La supplenza è esclusa.

⁷ Di ogni trattativa deve essere tenuto un verbale.

Articolo 18 Competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) Emanando e modificando lo statuto
- b) Approvando il verbale dell'ultima assemblea generale
- c) Nominando l'ufficio di revisione e ricevendo il rapporto di revisione
- d) Variando le linee guida dell'associazione e la strategia
- e) Approvando il preventivo annuo
- f) Approvando il conto annuale
- g) Approvando il rapporto annuale del presidente
- h) Decidendo in merito all'esclusione di membri
- i) Deliberando in merito allo scioglimento dell'associazione e all'utilizzo del ricavato della liquidazione
- j) Deliberando in merito ad altri oggetti sottoposti all'assemblea generale da parte dei membri o del comitato direttivo

B) Il comitato direttivo

Articolo 19 Composizione

¹ Il comitato direttivo è formato da 8 persone.

Si compone di:

- 4 rappresentanti della Suva
- 4 rappresentanti degli altri assicuratori contro gli infortuni secondo l'art. 68 LAINF

² La composizione del comitato direttivo (ripartizione dei seggi) è definita in un regolamento.

³ La ripartizione dei seggi degli assicuratori contro gli infortuni ai sensi dell'art. 68 LAINF è determinata dalla loro quota percentuale delle spese di cura sul totale delle spese di cura degli assicuratori contro gli infortuni ai sensi dell'art. 68 LAINF.

⁴ La composizione del comitato direttivo (ripartizione dei seggi) viene verificata ogni due anni, per la prima volta nel 2016.

Articolo 20 Convocazione e quorum

¹ Le sedute del comitato direttivo sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal segretario. Il presidente deve convocare una seduta del comitato direttivo se lo richiedono almeno due dei suoi membri.

² In caso di impedimento, i membri del comitato direttivo possono farsi rappresentare. I sostituti sono autorizzati a votare a nome dei membri rappresentati e nelle sedute hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri ordinari.

³ Il comitato direttivo delibera validamente se alla seduta sono presenti, compreso il presidente o il suo sostituto, almeno 5 membri o supplenti.

Articolo 21 Risoluzioni

¹ Ciascun membro del comitato direttivo ha un voto. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice. Le astensioni non rientrano nel computo dei voti.

² In caso di parità non prevale il voto del presidente.

³ In caso di parità di voti, l'oggetto in questione è considerato respinto.

Articolo 22 Partecipazione e pubblicazione

¹ Alle sedute del comitato direttivo possono partecipare, su invito del presidente, altri gruppi e persone, in particolare rappresentanti di istituzioni della Confederazione, collaboratori dell'SCTM, esperti o periti. Tuttavia, essi non hanno alcun diritto di voto.

² Il responsabile dell'SCTM partecipa alle sedute del comitato direttivo senza diritto di voto e con voto consultivo.

³ Le sedute del comitato direttivo non sono pubbliche. Le discussioni e gli atti delle sedute sono confidenziali.

⁴ Il comitato direttivo decide in merito alla pubblicazione adeguata delle risoluzioni.

Articolo 23 Risoluzioni mediante circolazione degli atti

¹ Le risoluzioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti, a meno che almeno due membri del comitato direttivo richiedano un dibattito. Il presidente stabilisce se un oggetto debba essere deciso mediante circolazione degli atti. Tale procedimento costituisce un'eccezione.

² Se una risoluzione mediante circolazione degli atti è respinta da almeno due membri del comitato direttivo, sarà convocata una seduta del comitato direttivo per dibattere sull'oggetto in questione.

³ Il rifiuto deve essere accompagnato da una breve motivazione scritta.

Articolo 24 Competenze del comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo ha segnatamente le seguenti competenze:

- a) Nomina il vicepresidente nel proprio seno
- b) Nomina e revoca il segretario
- c) Nomina e revoca i membri del comitato di valutazione
- d) Emana regolamenti
- e) Convoca l'assemblea generale
- f) Riceve le richieste di adesione all'associazione e decide in merito
- g) Istituisce commissioni specializzate, conferisce loro mandati, le sostiene finanziariamente e provvede al loro scioglimento
- h) Istituisce servizi specializzati, conferisce loro mandati, li sostiene finanziariamente e provvede al loro scioglimento
- i) Tratta le questioni fondamentali derivanti dal diritto sanitario e dal diritto delle tariffe mediche e disciplina le questioni che ne conseguono per gli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria
- j) Stabilisce i principi per la configurazione degli accordi di collaborazione e delle convenzioni tariffali (politica tariffale) con i relativi specialisti, i comitati, le commissioni ecc.
- k) Designa le delegazioni per le trattative contrattuali e ne stabilisce le competenze
- l) Decide in merito alla stipula e alla disdetta di contratti con persone esercitanti una professione sanitaria, stabilimenti e case di cura, associazioni nonché con aggregazioni di assicuratori infortuni e assicurazioni sociali
- m) Designa i rappresentanti degli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria nelle commissioni paritetiche di fiducia
- n) Formula proposte di nomina dei rappresentanti degli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria nelle commissioni della Confederazione e in altri comitati, laddove vengano affrontati problemi relativi al diritto sanitario e alle questioni tariffali
- o) Formula raccomandazioni destinate agli organismi responsabili dell'assicurazione infortuni obbligatoria al fine di garantire un'applicazione conforme alle disposizioni di legge e contrattuali, segnatamente riguardo alle tariffe mediche
- p) Conferisce ulteriori compiti a membri del comitato direttivo, membri dell'associazione o terzi
- q) Decide in merito alla pubblicazione di risoluzioni del comitato direttivo
- r) Approvazione di spese aggiuntive fino ad un massimo del 10% del bilancio annuale

² Il comitato direttivo si organizza autonomamente; sono riservate le disposizioni dell'art. 26.

Articolo 25 Indennità

Ai membri del comitato direttivo non spetta alcuna indennità per la partecipazione alle sedute.

C) Il presidente

Articolo 26 Aspetti generali

¹ Il presidente è un rappresentante della Suva ed è designato da quest'ultima.

² Egli dirige il comitato direttivo.

Articolo 27 Competenze del presidente

¹ Il presidente ha segnatamente le seguenti competenze:

- a) Conduce gli affari dell'associazione
- b) Rappresenta l'associazione verso l'esterno
- c) Cura le relazioni con le autorità, le associazioni e l'opinione pubblica
- d) Esercita la sorveglianza sull'attività dell'SCTM

- e) Adotta provvedimenti urgenti e provvisori fino alla prossima seduta ordinaria del comitato direttivo
- f) Partecipa a manifestazioni e assemblee a nome dell'associazione
- g) Siede in comitati in qualità di rappresentante dell'associazione
- h) Convoca e presiede le sedute del comitato direttivo
- i) Definisce l'ordine del giorno delle sedute del comitato direttivo
- j) Invita gli esperti alle sedute del comitato direttivo d'intesa con lo stesso comitato
- k) Presiede le assemblee generali

² Il presidente può delegare compiti ad altri membri del comitato direttivo.

Articolo 28 Il vicepresidente

¹ Il vicepresidente è eletto dal comitato direttivo nel proprio seno per un periodo di due anni, con la maggioranza relativa dei voti. Le astensioni non rientrano nel computo dei voti. È ammessa la rielezione.

² Il vicepresidente non è un rappresentante della Suva.

³ Il vicepresidente rappresenta il presidente in sua assenza. Il comitato direttivo gli può affidare ulteriori compiti.

D) Il segretario

Articolo 29 Diritto di voto passivo

¹ Il segretario è eletto dal comitato direttivo a tempo indeterminato.

² Una revoca è possibile in qualsiasi momento, tuttavia deve essere comunicata nella seduta del comitato direttivo precedente la revoca.

³ Il segretario deve essere un collaboratore della Suva.

⁴ Il segretariato è diretto dalla Suva.

Articolo 30 Competenze del segretario

¹ Il segretario ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

- a) Dirige il segretariato
- b) Partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato direttivo
- c) Prepara le sedute del comitato direttivo
- d) Prepara gli argomenti per le sedute del comitato direttivo
- e) Propone al presidente l'ordine del giorno delle sedute del comitato direttivo
- f) Redige il verbale delle sedute del comitato direttivo
- g) Redige il verbale dell'assemblea generale
- h) Tiene il conto annuale
- i) Redige il preventivo annuo

² In caso di impedimento il segretario può designare, d'intesa con il presidente, una persona che lo rappresenti alle sedute del comitato direttivo e all'assemblea generale. Alle sedute tale persona avrà gli stessi diritti e obblighi del segretario.

E) Il Servizio centrale delle tariffe mediche (SCTM)

Articolo 31 Definizione

¹ La Suva gestisce per l'associazione un «Servizio centrale delle tariffe mediche» (in breve SCTM).

² L'SCTM funge da centro amministrativo dell'associazione.

Articolo 32 Competenze dell'SCTM

L'SCTM ha segnatamente le seguenti competenze:

- a) Prepara, elabora e attua le risoluzioni del comitato direttivo e dell'assemblea generale
- b) Riceve i mandati negoziali conferiti dal comitato direttivo
- c) Conduce trattative con persone esercenti una professione sanitaria, stabilimenti e case di cura, associazioni, aggregazioni di assicuratori infortuni e assicurazioni sociali
- d) Consiglia i membri dell'associazione nell'interpretazione delle tariffe mediche
- e) Osserva lo sviluppo del sistema sanitario svizzero, individua e valuta possibili conseguenze per il diritto sanitario e le tariffe mediche LAINF e definisce provvedimenti adeguati
- f) Individua e valuta nuovi modelli di cura per l'assicurazione contro gli infortuni
- g) Incassa i contributi dei membri
- h) Gestisce l'effettivo dei membri
- i) Svolge compiti amministrativi per l'associazione

F) Servizio per le prestazioni e le tecnologie mediche CTM

Articolo 33 Definizione

Su incarico del comitato direttivo, questo servizio effettua valutazioni scientifiche relative a prestazioni e tecnologie mediche, in particolare quando sussistono dubbi in merito alla loro evidenza e adeguatezza nonché all'evoluzione dei costi.

Articolo 34 Compiti e competenze

¹ Il Servizio per le prestazioni e le tecnologie mediche CTM elabora basi decisionali preparatorie e scientifiche per la CTM sulla scorta di dati oggettivi; successivamente le inoltra al comitato di valutazione.

² Questo servizio è gestito dal Servizio centrale delle tariffe mediche (SCTM).

G) L'ufficio di revisione

Articolo 35 Definizione

¹ L'assemblea generale può nominare come ufficio di revisione una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

² I membri dell'ufficio di revisione non possono far parte del comitato direttivo.

³ L'ufficio di revisione è nominato per un periodo di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 36 Compiti e competenze

L'ufficio di revisione effettua la verifica della contabilità dell'associazione e presenta un rapporto all'assemblea generale. Per il resto valgono le disposizioni dell'art. 727 segg. CO.

H) Il comitato di valutazione

Articolo 36^{bis} Nomina, definizione, compiti e competenze

¹ I membri del comitato di valutazione sono nominati dal comitato direttivo a tempo indeterminato. Il comitato di valutazione si costituisce autonomamente.

² Una revoca è possibile in qualsiasi momento, tuttavia deve essere comunicata nella seduta del comitato direttivo precedente la revoca.

³ Il comitato di valutazione elabora basi decisionali relative e prestazioni e tecnologie mediche su incarico e all'attenzione del comitato direttivo. Composto da esponenti di varie discipline specialistiche, esso esamina le problematiche secondo un'ottica interdisciplinare basandosi fra l'altro sui risultati dei lavori del Servizio per le prestazioni e le tecnologie mediche CTM.

Disposizioni finali

Articolo 37 Scioglimento dell'associazione

¹ Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente dall'assemblea generale convocata a tale scopo e a cui partecipano almeno due terzi di tutti i membri attivi aventi diritto di voto.

² Se questo quorum non è raggiunto deve essere convocata una seconda assemblea generale, non più soggetta a tale limitazione. Questa seconda assemblea non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

³ La decisione di sciogliere l'associazione può essere presa solo con una maggioranza di almeno l'84 per cento dei voti ponderati. Le astensioni non rientrano nel computo dei voti.

⁴ Se l'associazione viene sciolta, il ricavato viene versato a un'organizzazione di pubblica utilità facente parte del sistema sanitario.

Articolo 38 Interpretazione

¹ Questo statuto è pubblicato nelle lingue ufficiali svizzere.

² In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Articolo 39 Diritto complementare

Le disposizioni dell'art. 60 segg. CC vengono applicate quale diritto complementare a questo statuto.

Articolo 40 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria del 25 febbraio 2021 ed entra in vigore con effetto immediato.